



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

dott.ssa Lina Rubino - Presidente

dott. Marco Rossetti - Consigliere rel. ed est.

dott. Cristiano Valle - Consigliere

dott. Stefano Giaime Guizzi - Consigliere

dott. Salvatore Saija - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**Oggetto:** assicurazione vita -  
pluralità di beneficiari -  
condanna dell'assicuratore al  
pagamento in solido -  
interesse ad impugnare -  
esclusione - condizioni.

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 29936/22 proposto da:

-) **Generali Italia s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
domiciliata *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato

- *ricorrente* -

*e da*

-) **Groupama Assicurazioni s.p.a.**, in persona del legale rappresentante  
*pro tempore*, domiciliata *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa  
dall'avvocato

- *ricorrente successivo* -

*contro*

-) **Alessio, Elisa e Itala**, domiciliati *ex lege*  
all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona 20 maggio 2022 n. 644;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio  
2025 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

**FATTI DI CAUSA**

1.  nel 2009 stipulò - per quanto qui interessa - due contratti di  
assicurazione sulla propria vita per il caso di morte: uno con la società





Groupama, l'altro con la società Generali. Indicò quali beneficiari la moglie (Itala ed i due figli (Alessio ed Elisa

2. Il 29.9.2011 [redacted] perse la vita in conseguenza d'un sinistro stradale. Il veicolo da lui condotto, senza apparente coinvolgimento di altri mezzi, uscì di strada, abbatté un *guard rail* e precipitò nel dirupo sottostante.

3. Nel 2013 la moglie ed i due figli di [redacted] convennero dinanzi al Tribunale di Ancona, in separati giudizi, le società Generali e Groupama, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo contrattualmente previsto.

Ambedue le società si costituirono eccependo che [redacted] provocò volontariamente la propria morte e che i contratti escludevano l'indennizzabilità della morte causata da suicidio.

L'eccezione di non indennizzabilità del sinistro perché dovuto a suicidio fu fondata da ambo le società convenute su elementi indiziari così riassumibili:

1) [redacted] aveva stipulato in soli due mesi tre assicurazioni sulla vita;  
2) [redacted] era affetto da un tumore; 3) le modalità del sinistro erano incompatibili con un caso fortuito (niente tracce di frenata; assenza del coinvolgimento di altri mezzi; velocità non decrescente; descrizione di una parabola di metri 63 dopo l'uscita di strada); 4) [redacted] si trovava in gravi difficoltà economiche.

4. Con sentenza 18.4.2018 n. 639 il Tribunale di Ancona, riunite le due cause, accolse le domande.

Il Tribunale ritenne (con ampia motivazione: p. 12-22) che l'onere della prova d'un intento suicidario ricadesse sulle due società convenute e che tale onere non fosse stato assolto.

La sentenza fu appellata dalle parti soccombenti con separati atti di appello.

5. Con sentenza 20.5.2022 n. 644 la Corte d'appello di Ancona, riuniti gli appelli, li rigettò, con motivazioni sovrapponibili a quelle adottate dal





Tribunale: ovvero il difetto d'una prova sufficiente che [redacted] si fosse suicidato.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione con separati ricorsi (di identico contenuto e proposti col patrocinio del medesimo difensore) dalle due società soccombenti. Ambedue i ricorsi sono fondati su cinque motivi ed illustrati da memoria (in questo caso unica per entrambe le ricorrenti).

Itala Alessio ed Elisa hanno resistito con controricorso illustrato da memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

#### 1. Il primo motivo del ricorso Generali.

Col primo motivo la Generali denuncia di essere stata condannata a pagare l'indennizzo contrattualmente previsto in favore "degli attori": e quindi - secondo l'interpretazione che la società ricorrente dà della sentenza impugnata - in solido. Deduce che l'obbligazione dell'assicuratore sulla vita verso i beneficiari dell'indennizzo è una obbligazione parziaria e non solidale dal lato attivo, e che quindi l'indennizzo era dovuto agli attori in tre parti uguali, e non in solido.

Prospetta tale censura sia come vizio che comporta la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, sia come violazione di legge.

1.1. Il motivo - da qualificare correttamente come denuncia di una violazione di legge - è inammissibile per difetto di interesse.

Premesso che trattasi di questione seria e giuridicamente complessa, e non di "questione di lana caprina" (come inelegantemente definita dai controricorrenti a p. 6 del controricorso, il cui tenore genera il fondato sospetto che la difesa dei controricorrenti parrebbe non aver compreso con esattezza il nucleo della censura proposta *ex adverso*), rileva la Corte che la società ricorrente è nel vero quando deduce che l'art. 4, primo paragrafo, delle condizioni generali della polizza stipula da [redacted] con la Alleanza Toro s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Generali Italia s.p.a. per effetto di fusione), ritualmente indicata ed allegata al ricorso, stabiliva che





l'indennizzo per il caso di morte sarebbe stato pagato agli eredi legittimi o testamentari *"in parti uguali tra loro"*.

Il Tribunale prima e la Corte d'appello poi hanno invece condannato la Generali al pagamento di un milione di euro *"in favore degli attori"*, senza distinzioni.

Ciò vuol dire che la sentenza impugnata ha condannato la Generali all'esecuzione d'una obbligazione differente rispetto a quella scaturente dal contratto sotto due diversi aspetti:

a) sia quanto alla modalità di attuazione (la Corte ha considerato solidale una obbligazione parziaria);

b) sia quanto alla natura (la Corte ha considerato come fosse un'obbligazione unitaria quel che era invece una pluralità di obbligazioni sorte *ab origine*, ex art. 1173 c.c., nei confronti di tre persone diverse).

1.2. Tuttavia un errore giuridico nella sentenza impugnata non ne giustifica per ciò solo la cassazione: anche l'impugnazione, come qualsiasi domanda, esige infatti i tre noti presupposti processuali: la possibilità giuridica, la legittimazione e l'interesse.

Nel caso di specie manca l'interesse ex art. 100 c.p.c. ad impugnare il suddetto errore, perché esso non ha aggravato *nel caso concreto* la posizione della società debitrice.

1.3. Infatti i tre beneficiari della polizza hanno agito congiuntamente nei confronti dell'assicuratore, hanno congiuntamente partecipato al processo, non hanno contestato che l'indennizzo contrattualmente previsto sia il limite dell'obbligazione dell'assicuratore.

Hanno dunque assunto una posizione comune, interrotto congiuntamente la prescrizione, e sono soggetti congiuntamente agli effetti della sentenza.

Se dunque la Generali adempisse la sentenza di condanna versando l'intero indennizzo nelle mani di uno qualunque dei tre creditori a sua scelta, sarebbe liberata anche nei confronti degli altri due (art. 1296 c.c.), e giammai potrebbe essere da questi ultimi costretta ad un secondo pagamento.





Nemmeno correrebbe il rischio di perdere l'eccezione di prescrizione (art. 1310, primo comma, c.c.); né perderebbe il beneficio dell'inopponibilità della sentenza di cui al primo comma dell'art. 1306 c.c., dal momento che tutti i creditori hanno preso parte al giudizio.

Infine, per le ragioni appena dette, resta escluso anche il rischio che la società Generali possa essere aggredita *in executivis* più volte sulla base del medesimo titolo esecutivo. Lo stesso titolo esecutivo, infatti, non può essere azionato più volte nei confronti del medesimo debitore e sui medesimi beni. Mancando il rischio di una duplice escussione, manca di conseguenza l'interesse all'impugnazione. L'accoglimento del ricorso, infatti, non potrebbe porre la società Generali in una posizione più favorevole rispetto a quella risultante dalla sentenza impugnata.

1.4. Il motivo va dunque rigettato in applicazione del seguente principio di diritto:

*"l'assicuratore sulla vita (per il caso di morte) che sia stato condannato a pagare l'intero indennizzo in solido ai tre beneficiari risultanti dal contratto, invece che a ciascuno di essi la frazione di indennizzo a lui spettante, non ha giuridico interesse ex art. 100 c.p.c. ad impugnare tale statuizione se non sia in discussione la misura dell'indennizzo e tutti e tre i creditori hanno partecipato al giudizio senza contestare la misura del riparto. In tale ipotesi, infatti, non c'è il rischio di una doppia escussione dell'assicuratore, e nessun frutto questi trarrebbe da una riforma della sentenza che lo condannasse pro quota invece che in solido".*

## 2. Il secondo motivo di ricorso Generali.

Col secondo motivo è denunciato il vizio di "omessa pronuncia in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione dei beneficiari come creditori in solido".

L'illustrazione del motivo espone una tesi così riassumibile:

-) con l'atto d'appello la Generali aveva proposto tra le altre una censura (terzo motivo d'appello) con cui denunciava "l'improcedibilità" (sic)





della domanda, in quanto i tre attori non *"avrebbero potuto procedere con un unico petitum, essendo invece ognuno di essi titolare di un autonomo diritto all'indennizzo pro quota (...) tanto che le loro diverse e autonome domande, del tutto scindibili, solo per connessione potevano essere proposte nello stesso giudizio"*;

-) avevano di conseguenza dedotto che *"la domanda proposta da tutti e tre i creditori come se fossero in solido, doveva essere dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione"*;

-) su tale motivo di gravame la Corte d'appello non si era pronunciata.

2.1. La censura è manifestamente infondata per due ragioni:

a) il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è concepibile rispetto alle eccezioni processuali, ma solo nel caso di mancato esame di questioni di merito.

Se infatti il giudice d'appello trascurasse di esaminare un'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dal convenuto soccombente in primo grado e riproposta come motivo d'appello, tale omissione potrà eventualmente comportare la nullità della sentenza per un *error in procedendo* (nella specie, avere deciso una domanda che si assumeva improcedibile), ma non è censurabile in sede di legittimità per violazione dell'art. 112 c.p.c. (come ripetutamente affermato da questa Corte: da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 15/11/29491 del 2024; Sez. 1, Ordinanza n. 3900 del 12/02/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 3831 del 12/02/2024; Sez. 5, Sentenza n. 2119 del 22/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 1222 del 11/01/2024; nello stesso senso, con più diffusa motivazione, Sez. 3, Sentenza n. 1701 del 23/01/2009, Rv. 606407 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3667 del 21/02/2006, Rv. 588964 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10073 del 25/06/2003; Rv. 564543 - 01; Sez. L, Sentenza n. 14670 del 21/11/2001, Rv. 550444 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5482 del 19/06/1997, Rv. 505295 - 01).

b) la decisione nel merito costituisce implicito rigetto della eccezione di "improcedibilità" della domanda.





2.2. *Ad abundantiam* rileva il Collegio che l'improcedibilità è un vizio *funzionale* del processo, consistente nell'insorgenza d'una circostanza di fatto che impedisce di esaminare nel merito una domanda od un'eccezione altrimenti esaminabile.

Ma non è questo il nostro caso: se più creditori domandino l'adempimento in via solidale d'una obbligazione in realtà parziaria, essi non formulano una domanda "improcedibile". Formulano, più semplicemente, una domanda parzialmente infondata quanto alle modalità di esecuzione della prestazione.

### 3. Il terzo motivo di ricorso Generali.

Col terzo motivo la società Generali denuncia il vizio di nullità della sentenza per "per omessa pronuncia in merito all'istanza di ammissione dei mezzi istruttori sulla quale la Corte di Appello si era riservata di decidere insieme al merito".

Deduce di avere chiesto in sede di appello che fosse interrogato come testimone un intermediario assicurativo, in grado di riferire circostanze - in tesi - idonee a dimostrare gli intenti suicidari di [redacted] che l'esistenza di tale testimone era stata incolpevolmente ignorata, sicché ricorrevano i presupposti della rimessione in termini; che la Corte d'appello, dopo avere pronunciato l'ordinanza con cui annunciava che sull'istanza di rimessione in termini avrebbe provveduto "congiuntamente al merito", nella sentenza impugnata ha taciuto sulla suddetta richiesta istruttoria.

3.1. Il motivo è infondato per più ragioni.

In primo luogo è infondato perché la Corte d'appello non ha ommesso di provvedere sulle richieste istruttorie. A p. 10, penultimo capoverso, della sentenza impugnata si legge infatti: "alla stregua delle suesposte considerazioni, ritenuto non provato il fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità ed assorbito ogni altro ed ulteriore motivo di gravame, rigettati altresì i mezzi istruttori richiesti per quanto sopra di ragione, la Corte rigetta ecc."





L'espressione "*rigettati altresì i mezzi istruttori richiesti*" costituisce un provvedimento espresso sulle istanze istruttorie; dunque omessa pronuncia non vi fu.

In secondo luogo il motivo è infondato per le medesime ragioni che ostano all'accoglimento del quarto motivo, e che per evitare inutili ripetizioni meglio saranno esposte *infra*, § 4.4.1.

#### 4. Il quarto motivo di ricorso Generali.

Col quarto motivo, sebbene formalmente unitario, la società Generali formula plurime censure.

4.1. Con *una prima censura* (pp. 20-22) è denunciata la violazione dei criteri di riparto dell'onere della prova.

Essa è manifestamente infondata, in quanto è onere dell'assicuratore sulla vita provare che la vittima si sia suicidata, e non certo onere del beneficiario dell'indennizzo provare che la vittima *non* si sia suicidata.

Il suicidio è fatto impeditivo della domanda e come tale la prova di esso grava sul debitore.

4.2. Con *una seconda censura* (p. 22-24) la ricorrente denuncia che la Corte d'appello avrebbe "ceduto la giurisdizione" (sic) al consulente d'ufficio, per avere "*dato credito alle valutazioni soggettive ed empiriche del CTU*". La tesi è che la Corte d'appello avrebbe acriticamente recepito le non condivisibili conclusioni del consulente d'ufficio.

4.2.1. La censura è inammissibile, perché si risolve in una contestazione del modo in cui la Corte d'appello ha valutato gli atti.

Nel giudizio di condivisione o confutazione d'una c.t.u. non vi è nessuna "cessione di giurisdizione", e nel caso di specie la Corte d'appello ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto condivisibili le valutazioni del consulente d'ufficio e non decisive quelle del consulente di parte.





Lo stabilire poi se tale giudizio sia stato corretto o meno non è questione prospettabile in questa sede, in quanto attiene alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione delle prove.

4.3. Con una *terza censura* (pp. 24-33) la Generali sostiene che la motivazione della sentenza impugnata non soddisfa quel "*minimo costituzionale*", al di sotto del quale un provvedimento giudiziario deve ritenersi nullo per mancanza di motivazione; che comunque gli indizi dai quali ricavare la prova del suicidio sono stati valutati in modo "superficiale ed apodittico"; che alcuni degli argomenti spesi dalla Corte d'appello sono incomprensibili a lume di ragione.

4.3.1. La censura è infondata. Infatti:

a) la motivazione della sentenza impugnata è ben chiara: "*non v'è prova del suicidio*", e tanto basta a soddisfare il requisito di cui all'art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.;

b) la mera "insufficienza" della motivazione da dodici anni in qua non è più un ammissibile motivo di ricorso per cassazione (Cass. S.U. 8053/14, alla cui motivazione si può qui rinviare ex art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.);

c) la società ricorrente estrapola alcuni passaggi oggettivamente poco limpidi della motivazione (p. 32-33 del ricorso) per basare su essi una censura di "*nullità per mancanza di motivazione*", trascurando il secolare principio per cui gli atti giudiziari vanno valutati nel loro complesso, non estrapolandone qua e là singoli lacerti; e valutata nel suo complesso la sentenza d'appello è estremamente chiara: il giudice di merito ha ritenuto che gli elementi a sua disposizione non fossero sufficienti per dimostrare che [redacted] abbia voluto suicidarsi, e su tale giudizio di puro fatto questa Corte non può intromettersi.

4.4. Con una *quarta censura* (p. 33-38) la società ricorrente lamenta che la Corte d'appello: a) non ha ammesso tutte le prove da essa richieste; b) non





ha motivato il rigetto delle istanze istruttorie; c) non ha correttamente valutato le deposizioni raccolte nel corso delle indagini penali scaturite dalla morte di [REDACTED]

4.4.1. La deduzione appena trascritta *sub* (c) è inammissibile, in quanto investe la valutazione delle prove.

Le restanti censure (a) e (b) sono infondate.

Con l'atto d'appello la Generali aveva formulato varie istanze istruttorie. Aveva chiesto:

a) di provare per testimoni la grave situazione di difficoltà finanziaria di [REDACTED]

b) che fossero ammessi ed esaminati i documenti allegati alla consulenza di parte, ritenuti inammissibili dal primo giudice.

La Corte d'appello ha rigettato tali richieste motivando il rigetto *"alla stregua delle suesposte considerazioni"*.

Tra le *"suesposte considerazioni"* vi erano le seguenti affermazioni:

a) le difficoltà finanziarie di [REDACTED] non possono ritenersi di per sé tali da giustificare una tragica e premeditata determinazione suicidaria (p. 8);

b) le modalità dell'urto tra il veicolo condotto da [REDACTED] e il *guard rail* furono *"assolutamente inidonee"* a far sopporre un intento suicidario (p. 10);

c) dovevano ritenersi *"logiche e convincenti"* le motivazioni del Tribunale, e le ampie motivazioni del Tribunale (pp. 14-26 della sentenza di primo grado); e il Tribunale aveva diffusamente spiegato le ragioni per le quali ritenne insussistente *"la prova del fatto che l'incidente sia causalmente riconducibile ad un proposito suicidario del [REDACTED] non solo in termini di certezza ma neppure di alta probabilità scientifica"* (p. 22 della sentenza di primo grado).

Il rigetto delle istanze istruttorie fu dunque motivato *per relationem*; lo stabilire poi se il relativo giudizio potesse essere diverso alla luce degli elementi raccolti non è questione sindacabile in questa sede.





### 5. Il quinto motivo di ricorso Generali.

Col quinto motivo è censurato, sotto le vesti del vizio di motivazione, il giudizio con cui la Corte d'appello ha rigettato l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.

Il motivo è manifestamente inammissibile, non essendo censurabile in questa sede la suddetta valutazione (Cass. SU 8077/12, alla cui motivazione si può qui rinviare ex art. 118 disp. att. c.p.c.)

### 6. Il ricorso Groupama.

Il ricorso proposto dalla Groupama è identico a quello proposto dalla Generali, ed è infondato o inammissibile per le medesime ragioni.

7. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

### **P.q.m.**

(-) rigetta ambo i ricorsi;

(-) condanna Generali Italia s.p.a. e Groupama Assicurazioni s.p.a., in solido, alla rifusione in favore di Alessio, Elisa e Itala, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 21.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto;

(-) dispone l'oscuramento, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi di [REDACTED] ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 28 gennaio 2025.





Il Presidente  
*(Lina Rubino)*

